

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DEI PRODOTTI COSMETICI E DISCIPLINA DEL MARCHIO ITALIANO DI QUALITÀ ECOLOGICA

La proposta di legge sulla cosmesi sostenibile, approvata all'unanimità alla Camera dei deputati il 25 ottobre e che ora passerà al Senato, vuole garantire maggiori tutele per l'ambiente e per la salute dei consumatori, introducendo nuovi strumenti di trasparenza garantiti dalle istituzioni pubbliche e in linea con quanto previsto nei paesi europei più avanzati.

Si istituisce il marchio italiano di qualità ecologica che sarà rilasciato a quei prodotti che risponderanno ad oggettivi parametri qualitativi sulla composizione e sul ciclo produttivo. Inoltre, si introduce il divieto, a partire dal 1° gennaio 2020, della commercializzazione di cosmetici contenenti microplastiche, che sono pericolosissime per l'ecosistema marino. Grazie a questa legge, l'Italia diventa il primo paese europeo ad avere assunto questa scelta.

Il provvedimento va nella direzione di una maggiore tutela dell'ambiente, della pelle e della salute delle persone, riconosce la scelta consapevole dei cittadini, sempre più sensibili alle tematiche ambientali e alla loro salute, e interviene in un comparto molto importante per l'economia italiana. Il nostro paese, infatti, è all'avanguardia nella produzione dei cosmetici, un primato conquistato grazie agli investimenti di questi anni in ricerca e innovazione.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) del provvedimento "Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica", testo unificato delle proposte di legge AC 106 Realacci, AC 2812 Abrignani 3852– relatrici Maria Chiara Gadda (PD) per l'VIII Commissione Ambiente e Mara Mucci (Misto) per la X Commissione Attività Produttive – e ai relativi [dossier](#) del Servizio studi della Camera dei deputati.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Per quanto riguarda i prodotti cosmetici l'ambito di applicazione del provvedimento rinvia al Regolamento (CE) 30 novembre 2009, n. 1223, che ha rifuso in un testo unico le norme della direttiva 76/768/UEE (recepita nell'ordinamento nazionale dalla legge dell'11 ottobre

1986, n. 713), concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, e tutte le successive modifiche apportate alla direttiva medesima.

Le disposizioni del regolamento sono volte a **garantire la tutela della salute e l'informazione dei consumatori**, vigilando sulla composizione e sull'etichettatura dei prodotti. Il regolamento prevede inoltre il **divieto degli esperimenti sugli animali** e la valutazione della sicurezza dei prodotti sia dal punto di vista della tutela della salute umana che dell'ambiente.

Il regolamento definisce, tra le altre cose, **prodotto cosmetico, sostanza e miscela**:

1. «prodotto cosmetico»: qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei;
2. «sostanza»: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione;
3. «miscela»: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze.

MARCHIO ITALIANO DI QUALITÀ ECOLOGICA DEI PRODOTTI COSMETICI

È istituito il **marchio italiano di qualità ecologica¹ dei prodotti cosmetici** al fine di promuovere prodotti cosmetici dermocompatibili, con comprovata efficacia funzionale e con minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita. Il marchio offre ai cittadini informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate. È rilasciato su base volontaria e previa richiesta del produttore ai prodotti che soddisfano i parametri ecologici e di dermocompatibilità e che presentano un carico ambientale inferiore alla media dei prodotti in commercio. Viene assegnato dal **Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit** (di seguito «**Comitato**»), che provvede anche alla richiesta della registrazione del marchio stesso.

PARAMETRI

Diversi sono i parametri per stabilire i limiti, i metodi di prova, i criteri di valutazione e lo strumento di calcolo applicati all'intero ciclo di vita del prodotto cosmetico che vengono stabiliti con **regolamento** del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della salute²:

¹ Disciplinato dall'articolo 2570 del Codice Civile e dall'articolo 11 del codice di proprietà industriale, la cui registrazione viene richiesta dall'ente di controllo.

² Sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e l'Istituto superiore di sanità (ISS).

- dermocompatibilità³;
- quantità delle sostanze definite tossiche, pericolose per l'ambiente, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR);
- valore dell'impatto tossicologico sulla qualità delle acque, sulla fauna e sulla flora acquatica;
- quantità di sostanze non biodegradabili aerobicamente;
- quantità di sostanze non biodegradabili anaerobicamente;
- sostanze bioaccumulabili e disturbatori endocrini;
- assenza di sostanze espressamente vietate in base alla normativa vigente;
- incidenza ecologica dell'imballaggio.

Specifici criteri direttivi sono previsti per quanto riguarda i limiti relativi alla tossicità, alla nocività e alla biodegradabilità.

Per quanto attiene alla qualità degli imballaggi, comprendenti gli involucri e i contenitori del prodotto, è previsto il rispetto dei seguenti criteri:

- il **rapporto tra peso e contenuto**, deve essere inferiore a 0,28 grammi di imballaggio primario per grammo di prodotto, salvo limiti diversi nel caso di imballaggi riutilizzabili o prodotti con materiale riciclato;
- il **contenitore del prodotto** deve essere concepito in modo da agevolare un dosaggio corretto;
- le **parti in plastica** dell'imballaggio, eccettuati i tappi e le pompe, devono poter favorire il corretto smaltimento e il riciclo;
- l'**imballaggio** non deve contenere additivi a base di cadmio o di mercurio o composti di tali elementi;
- l'**imballaggio** deve indicare il mese e l'anno di produzione, nonché la durata di conservazione minima del prodotto cosmetico.

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELL'USO DEL MARCHIO

Con la **richiesta dei marchio di qualità ecologica**, il produttore dichiara la **composizione del prodotto**, con la denominazione, gli **elementi identificativi**, la **quantità e la concentrazione** di ciascun componente, compresi gli additivi, la funzione di ciascun componente nel preparato e la scheda informativa o di sicurezza relativa al prodotto medesimo. Per ciascun componente, che non deve essere testato sugli animali, il produttore fornisce la documentazione necessaria ai fini della certificazione, che può provenire anche dai propri fornitori. La richiesta di concessione dell'uso del marchio italiano di qualità ecologica è trasmessa al Comitato, che provvede alla verifica della conformità della domanda e del prodotto rispetto ai criteri indicati. Alla richiesta è allegato un **esemplare dell'imballaggio** primario del prodotto. In caso di esito positivo, il Comitato approva il prodotto attribuendo il marchio italiano di certificazione ecologica. In caso di

³ I test clinici di dermocompatibilità sono obbligatori, sono disciplinati con apposito regolamento e devono essere effettuati in laboratori indipendenti dal produttore.

esito positivo della verifica, il Comitato approva il prodotto concedendo l'uso del marchio italiano di qualità ecologica.

I dati relativi ai parametri previsti sono oggetto di controllo periodico da parte del produttore e formano il “**dossier ecologico e di dermocompatibilità**” del prodotto cosmetico. L'imballaggio del prodotto, che ha ottenuto il marchio di qualità ecologica, riporta in modo ben visibile il marchio di certificazione ambientale e la seguente dicitura: «Questo prodotto ha ottenuto il marchio di qualità ecologica italiana perché non è testato sugli animali, riduce l'impatto sull'ecosistema, garantisce un livello ottimale di biodegradabilità e limita la produzione di rifiuti».

SUPPORTO TECNICO DELL'ISPRA E DELL'ISS

Il Comitato si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca Ambientale (**ISPRA**) e dell'Istituto superiore di sanità (**ISS**), che provvedono per le funzioni rientranti tra le proprie finalità istituzionali con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di esperti dalla comprovata esperienza nel settore dermatologico e cosmetologico - la cui partecipazione al Comitato medesimo non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso, indennità rimborso spese o emolumento comunque denominato - al fine di definire strumenti di calcolo e test specifici per la dermocompatibilità.

Il supporto tecnico dell'ISPRA e dell'ISS in particolare, si svolge a livello di:

- a) analisi dei **dossier ecologici e di dermocompatibilità**, degli strumenti di calcolo e delle altre funzioni relative ai parametri ecologici e di dermocompatibilità;
- b) istituzione e gestione di appositi e distinti **registri delle domande di concessione dei marchi** italiano di qualità ecologica dei cosmetici ricevute, accolte e respinte, nonché del regolare pagamento dei diritti di uso del marchio;
- c) predisposizione di proposte di **modifica del regolamento** da sottoporre alla valutazione del Comitato.

FINALITÀ DEI CONTROLLI

Le finalità dei controlli previsti dalla presente legge sono la **riduzione dell'inquinamento idrico** limitando il quantitativo di ingredienti potenzialmente dannosi e il carico tossico totale del prodotto cosmetico; la **riduzione al minimo della produzione di rifiuti**, diminuendo la quantità di imballaggi; la riduzione o la **prevenzione dei potenziali rischi per l'ambiente** connessi all'uso di sostanze pericolose; la **prevenzione dei potenziali rischi per la salute** connessi all'uso di sostanze pericolose; la coerenza dell'**etichettatura** rispetto ai contenuti del prodotto.

RISORSE FINANZIARIE PER LA GESTIONE DEL COMITATO

Il **pagamento del diritto** a copertura delle spese di istruttoria per la concessione del marchio nonché, in caso di ottenimento, del diritto annuale di utilizzazione, a decorrere dalla data di assegnazione sono **a carico del richiedente**. Allo stesso modo, i soggetti che presentano domanda di assegnazione del marchio italiano di certificazione ecologica dei prodotti cosmetici provvedono alle spese concernenti lo svolgimento delle verifiche di

controllo, le eventuali prove di laboratori accreditati necessarie a dimostrare il rispetto dei criteri per la concessione del marchio, nonché alle spese per la registrazione del contratto.

SANZIONI

La contraffazione o alterazione del marchio italiano di qualità ecologica o comunque l'utilizzazione del medesimo in violazione della legge è punita⁴. La sentenza di condanna è pubblicata in uno o più giornali quotidiani a diffusione nazionale e nel sito internet del Comitato.

DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DI COSMETICI CONTENENTI MICROPLASTICHE

Dal 1° gennaio 2020 è vietato mettere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche.

Si definiscono **microplastiche** le particelle solide in plastica, insolubili in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri, intenzionalmente aggiunte nei prodotti cosmetici; si intende per **plastica**: i polimeri modellati, estrusi o fisicamente manipolati in diverse forme solide, che durante l'uso e nel successivo smaltimento mantengono le forme definite nelle applicazioni previste.

Il trasgressore del divieto è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria** consistente nel pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di prodotti cosmetici, oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. In caso di recidiva, si applica la **sospensione dell'attività produttiva** per un periodo non inferiore a dodici mesi.

⁴ Si applicano gli articoli 473, 474, 474-bis, 474-ter e 474-quater del codice penale nonché l'articolo 127 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. 2.